CITTADINANZATTIVA ONLUS - SEDE NAZIONALE
VIA CEREATE 6 - 00183 ROMA
TEL.: +39 06367181 - FAX: +39 0636718333
WWW.CITTADINANZATTIVA.IT

Cittadinanzattiva Onlus da anni si impegna nella informazione, consulenza ed assistenza ai cittadini in tema di giustizia con particolare riguardo a disguidi, ostacoli, lunghezza dei tempi processuali e **violazione del diritto alla ragionevole durata del processo**, attraverso l'attività del PIT in ambito giustizia.

In seguito alla segnalazione e richiesta di assistenza da parte di un cittadino rivoltosi al servizio gratuito di informazione e consulenza per lamentare un caso di malagiustizia, in quanto vittima di una estenuante vicissitudine giudiziaria durata ben oltre 20 anni, Cittadinanzattiva ha deciso di attivarsi a sostegno della parte, dopo aver esperito apposita consulenza legale per valutare se ci fossero i presupposti per agire.

L'avvocato Tonino Barberio della rete di Giustizia per i diritti di Cittadinanzattiva in data 15 novembre 2013 ha depositato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria un ricorso avente ad oggetto la richiesta di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto). Nello specifico, la vicenda giudiziaria segnalata al Pit Giustizia aveva ad oggetto un caso di malasanità in seguito al quale la parte lesa aveva deciso di avviare un giudizio civile per conseguire il risarcimento del danno per le lesioni subite previo riconoscimento della responsabilità del personale medico e paramedico dipendente intervenuto.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nel 1990 presso il Tribunale di Messina per concludersi nel 2004, dopo ben 14 anni, a causa di innumerevoli rinvii e sostituzioni del giudice. Risultando la parte soccombente, la sentenza è stata successivamente appellata nel 2005 ed il giudizio si è concluso nel 2012: altri sette lunghi anni di processo, per un totale di 21 anni. Una vera e propria odissea giudiziaria, conclusasi purtroppo con il rigetto della domanda.

In totale coerenza con le proprie politiche di tutela, Cittadinanzattiva ha pertanto ritenuto opportuno attivarsi per sostenere l'azione finalizzata alla richiesta dell'indennizzo ex legge Pinto. Alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, il cittadino ha sempre diritto a vedersi riconosciuto un indennizzo per la eccessiva lunghezza del processo, a prescindere dal fatto di essere risultato soccombente nella causa.

Purtroppo, la Corte di Appello di Reggio Calabria, ritenendo che tale diritto non sussistesse o dovesse essere limitato, ha sollevato questione di incostituzionalità davanti alla Corte Costituzionale con ben 18 ordinanze. Per la Corte di Appello, infatti, sussiste contrasto tra l'art. 2

bis, comma 3, legge n. 89/2001, con l'art.117 della Costituzione in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comportando in tal modo l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che nel processo sia risultata interamente soccombente.

Cittadinanzattiva, rappresentata dall'avvocato Maria Paola Costantini della rete di Giustizia per i diritti e dalla Prof.ssa Marilisa D'Amico ordinario di diritto costituzionale all'Università statale di Milano, hanno seguito il procedimento dinnanzi alla Consulta ritenendo che dalla risoluzione della questione potesse dipendere il risarcimento non solo del singolo caso specifico ma di migliaia di vittime della malagiustizia.

In particolare, Cittadinanzattiva risulta portatrice di un interesse, se pur collettivo e superindividuale, diretto, attuale e concreto al rispetto dei diritti costituzionali e, con particolare riferimento al giudizio costituzionale pendente, al rispetto dei diritti costituzionali relativi al giusto processo, come quello della ragionevole durata. Cittadinanzattiva infatti nello svolgimento delle proprie attività statutarie relative alla garanzia dei diritti svolge una importante azione in ambito giudiziario e, pertanto, il rispetto dei principi ad esso sottesi risulta imprescindibile.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 240 del 2014, depositata il 22/10/ 2014, ha rigettato la questione dichiarandola inammissibile. Come per le altre 18 questioni sollevate, ha confermato la propria giurisprudenza consolidata ribadendo che **non sussiste alcuna impossibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in favore di chi, attore o convenuto, sia risultato, nello stesso, soccombente**.

Per Cittadinanzattiva e per il singolo cittadino tutelato questa decisione ha rappresentato una importante vittoria.

Nel successivo processo svoltosi dinnanzi la Corte di Appello di Reggio Calabria, i giudici hanno così condannando il Ministero della Giustizia al pagamento di quanto previsto dalla legge Pinto per le vittime della lunghezza eccessiva del processo, riconoscendo il diritto della parte all'indennizzo.